



Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Settore Tecnico Territorio - UFFICIO ORDINANZE

Il Segretario Generale Tel. 0823 813130 - Via Albana - Palazzo Lucarelli

*He. 2011*

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Prot.0043563 - 06/12/2018

Origine: Uscita



**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA CAMPANIA**

Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio  
Settore Urbanistica

Centro Direzionale Isola A 6

NAPOLI

P.E.C.: [dg09.uod07@pec.regione.campania.it](mailto:dg09.uod07@pec.regione.campania.it)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

(per il tramite della Prefettura di Caserta)

ROMA

**PREFETTURA DI CASERTA**

CASERTA

P.E.C.: [protocollo.prefce@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefce@pec.interno.it)

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

presso il Tribunale di S. Maria C.V.

S. MARIA C. V.

P.E.C.: [prot.procura.santamariacapuavetere@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.santamariacapuavetere@giustiziacert.it)

**ALBO PRETORIO**

SEDE

OGGETTO: Controllo attività urbanistica - edilizia. D.P.R.  
n. 380 del 6 giugno 2001 art. 31, comma 7.  
Elenco provvedimenti **novembre 2018**

Si comunica che nel mese di **novembre 2018** sono stati emessi  
i seguenti provvedimenti:

**N° 2 Ordinanze**

**N° 2 Revoche Ordinanze.**

Affisso all'Albo Comunale in data odierna, vi rimarrà per  
quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
dott.ssa *Maria* Emilia Lista



# Città di Santa Maria Capua Vetere



Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO URBANISTICA - UFFICIO ORDINANZE


Il Segretario Generale - telefono 0823 813130 - via Albana ex palazzo Lucrelli

N°	Rapporto N°	Data del Rapporto	Ordinanza N°	Data Ordinanza	Descrizione delle opere abusive e loro ubicazione	Norma violata Legge 28/02/1985 n° 47	Responsabile abuso Art. 6 legge 47/85	Nota
1	38002	25.10.2018	217	07.11.2018		Art. 31 D.P.R. 380/2001 (ex art. 7 - Legge 47/85) - Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.	sig. Merola Agostino	Uffici Comunali
2	38002	25.10.2018	218	07.11.2018		Art. 31 D.P.R. 380/2001 (ex art. 7 - Legge 47/85) - Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.	sig.ra Merola Maria Giovanna	Uffici Comunali
3			216	06.11.2018		Permesso di Costruire - Revoca l'Ordinanza n. 216 del 06.11.2018	sig. Concato Errico	Uffici Comunali
4			220	09.11.2018		Revoca l'Ordinanza n. 57 del 29.03.2018 - Permesso di Costruire in Sanatoria	sig. Bonavolonta' Giuseppe	Uffici Comunali




IL DIRIGENTE

Settore Tecnico

dott. ing.  Carlo D'Acò

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa  Mariaemilia Lista



# Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia di CASERTA

Settore Tecnico - Territorio Urbanistica - Edilizia Privata

Permesso di costruire n. 84 del 25/10/2018

**Intervento di variante in sanatoria per la regolarizzazione di n. 15 loculi edificati in posizione differente rispetto al permesso di costruire n.66 del 18.10.2018 realizzazione di n.178 loculi al piano terra e modifiche della porta di servizio e realizzazione di una ulteriore porta laterale al piano terra nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3". -**

Concessionario : Congrega SS.Vergine Assunta

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Prot.0042118 - 26/11/2018

Origine: Uscita



Al sig. **Errico CONCATO**  
Priore pro-tempore della Congrega SS. Vergine Assunta  
Via Roma, 48 - S. MARIA C.V.

p.c. Alla Procura della Repubblica  
Al Comando Stazione Carabinieri  
Al Commissariato di P.S. - S. MARIA C.V.



All' Ufficio ORDINANZE  
All' Ufficio di SEGRETERIA  
All' Ufficio LEGALE  
All' Ufficio SERVIZI CIMITERIALI  
All' Ufficio RAGIONERIA - S e d e

## Premesso che:

- sig. Errico CONCATO Priore pro-tempore Congrega SS. Vergine Assunta in data 22.03.2018, acquisita al n. 0011225 del protocollo generale, depositava SCIA per la realizzazione di n. 178 loculi nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS. Vergine Assunta n.3", peraltro carente del versamento di € 200,00 per diritti di segreteria per SCIA;
- per le vie brevi al sig. Errico CONCATO n.q. e all'ing. Francesco BALDASCINO progettista veniva comunicato che la SCIA prot. 0011225 del 22.03.2018 sarebbe stata trattata come richiesta di permesso di costruire, così come per norma;
- l'Ufficio Difesa del Territorio dal Rischio Sismico operante presso il Comune di S.MARIA C.V. in data 16.05.2018 con protocollo n.0017984 per la realizzazione di n. 178 loculi nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS. Vergine Assunta n.3" rilasciava il Provvedimento di autorizzazione sismica n.242/00548/2018;
- la richiesta di cui innanzi veniva valutata in data 23.07.2018 verbale n.5 con il seguente parere : si rinvia al tecnico progettista affinché produca idoneo grafico illustrativo con particolare attenzione agli spazi di movimentazione e disimpegno. E' significato, inoltre, che necessita da parte del richiedente la titolarità a richiedere.
- In data 12.09.2018 con nota acquisita al n.0031568 del protocollo generale, il sig. Errico CONCATO n.q. trasmetteva le integrazioni richieste;
- La richiesta in argomento concludeva la fase istruttoria in data 16.10.2018 verbale n.1 con il

seguinte parere: viste le integrazioni prodotte il 12.09.2017 prot.0031568, si esprime parere di procedibilità urbanistico favorevole.

- In data 18.10.2018 al sig. Errico CONCATO n.q. veniva rilasciato il permesso di costruire n.66 per la realizzazione di n. 178 loculi nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3";
- Con nota a firma dei Consiglieri Comunali "5 Stelle" sigg. Angelo ALFANO e Silvia CAULI, pervenuta a il 24.10.2018 e acquisita al n.0037846 del protocollo generale, veniva chiesta una verifica alla Cappella Funeraria ubicata nell'ampliamento Sud e denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3", in quanto alcuni loculi erano stati realizzati precedentemente al rilascio del p.d.c. n.66 del 18.10.2018; -
- A seguito di relazione di sopralluogo prot./ST n.4218 del 31.10.2018 a carico del sig. Errico CONCATO n.q. in data 06.11.2018 veniva emessa l'Ordinanza n.216 prot.0039340 per la demolizione delle opere eseguite abusivamente nella Cappella Funeraria ubicata nell'ampliamento Sud e denominata "Congrega SS. Vergine Assunta n.3";
- In data 31.10.2018 pec acquisita al n.0039093 del protocollo generale del 05.11.2018 il sig. Errico CONCATO Priore pro-tempore della Congrega SS.Vergine Assunta inoltrava richiesta di permesso di costruire in sanatoria per intervento di variante in sanatoria per la regolarizzazione di n. 15 loculi edificati in posizione differente rispetto al permesso di costruire n. 66 del 18.10.2018 realizzazione di n.178 loculi al piano terra e modifiche della porta di servizio e realizzazione di una ulteriore porta laterale al piano terra nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3";
- La richiesta di variante in sanatoria di cui innanzi concludeva la fase istruttoria con parere di procedibilità urbanistico favorevole il 12.10.2018 -verbale n.5;

con riferimento all'istanza a firma del sig. Errico CONCATO Priore pro-tempore Congrega SS. Vergine Assunta, pervenuta a questo Comune in data 31.10.2018 pec acquisita al n.0039093 del protocollo generale del 05.11.2018 il sig. Errico CONCATO Priore pro-tempore della Congrega SS.Vergine Assunta inoltrava richiesta di permesso di costruire in sanatoria per intervento di variante per la regolarizzazione di n. 15 loculi edificati in posizione differente rispetto al permesso di costruire n. 66 del 18.10.2018 realizzazione di n.178 loculi al piano terra e modifiche della porta di servizio e realizzazione di una ulteriore porta laterale al piano terra nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3";

#### **Il Dirigente**

#### **VISTO:**

- > Il permesso di costruire n.66 del 18.10.2018 rilasciato per la realizzazione di n. 178 loculi nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS. Vergine Assunta n.3"
- > Il progetto di sanatoria per intervento di variante per la regolarizzazione di n. 15 loculi edificati in posizione differente rispetto al permesso di costruire n. 66 del 18.10.2018 realizzazione di n.178 loculi al piano terra e modifiche della porta di servizio e realizzazione di una ulteriore porta laterale al piano terra nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3" di che trattasi redatto dall'ing. Francesco BALDASCINO;

**ATTESOCHE'** la richiesta di sanatoria in parola ha concluso la fase istruttoria con parere di procedibilità urbanistico favorevole in data 12.11.2018 -verbale n.5-;

#### **VISTO:**

- il T.U. delle LL.SS. di cui al R.D.27.07.1934, n.1265 ss.mm.ii.;
- la Legge 02.02.1974 n.64 ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n.9 del 07.01.1983;
- i Regolamenti comunali vigenti sull'edilizia, l'igiene e la Polizia Municipale;

- il d.P.R. n.380 del 06.06.2001 ss.mm.ii.;
- la Delibera del Commissario Straordinario n.18 del 03.06.2016 avente ad oggetto: **Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria ai sensi del d.P.R. n.285/1990 e Leggi Regione Campania nn. 12/2001 e n.7/2013;**

### rilascia permesso di costruire

al sig. Errico **CONCATO** nato a S.MARIA C.V. il 15.12.1960 -c.f. CNC RRC 60T15 I234 O, nella qualità di Priore pro-tempore della Congrega SS. Vergine Assunta in cielo -P.I. 80101070615, di sanatoria per intervento di variante per la regolarizzazione di n. 15 loculi edificati in posizione differente rispetto al permesso di costruire n. 66 del 18.10.2018 afferente la realizzazione di n.178 loculi al piano terra e modifiche della porta di servizio e realizzazione di una ulteriore porta laterale al piano terra nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3" con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in conformità al progetto approvato che è parte integrante e sostanziale del presente, nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

1) il presente è rilasciato facendo salvi e impregiudicabili i diritti dei terzi, nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri Organi o Enti in ordine all'esecuzione dei lavori autorizzati;

2) prima d'iniziare i lavori il titolare è tenuto, entro e non oltre 360 giorni dal rilascio, a informare per iscritto il Comune chiedendo l'intervento dell'Incaricato per la picchettazione del terreno, nonché per le necessarie disposizioni tecniche relative agli allineamenti e ai livelli costruttivi. Il Funzionario preposto a tale mansione si recherà sul luogo dei lavori nel giorno e nell'ora stabilita d'accordo col richiedente e redigerà idoneo verbale delle picchettazioni eseguite e delle disposizioni impartite, sottoscritto anche dal Titolare e/o dal Direttore dei Lavori e/o dal Costruttore. Del pari dovrà essere chiesto l'intervento dell'U.T.C. all'atto dell'inizio delle opere fuori terra a ciò che siano verificati gli allineamenti e quant'altro necessario per la definizione delle opere da spiccare; tanto dovrà risultare da apposito verbale.

3) il titolare del presente, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a versare alla TESORERIA COMUNALE un deposito cauzionale pari a 1/4 della somma pagata come corrispettivo della concessione del suolo e/o come disposto dal Funzionario incaricato, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente e in particolare di quello di evitare danneggiamenti a opere e attrezzature cimiteriali anche in concessione privata. Di tale versamento sarà fatta menzione nel primo verbale di cui al punto 2), alle cui operazioni non potrà procedersi senza tale adempimento. Il deposito sarà svincolato all'atto del rilascio del certificato d'agibilità.

4) Prima dell'inizio dei lavori il titolare è tenuto a presentare al GENIO CIVILE la denuncia delle opere previste dalla legge 05.11.1971 n.1086, se da eseguirsi, dalla legge 02.02.1974 n.64 e delle legge regionale n.9 del 07.01.1983. In mancanza non si procederà alla picchettazione di cui al punto 2) e gli estremi della ricezione della denuncia stessa da parte del GENIO CIVILE dovrà essere inserita nel verbale predetto.

5) Per la costruzione autorizzata il Titolare è tenuto a prendere i relativi accordi con il Funzionario incaricato del Servizio Cimiteriale, cui dovranno essere esibiti oltre che gli estremi del presente permesso di costruire, il versamento della cauzione.

6) Ai sensi dell'art.15 del d.P.R. 06.06.2001 n.380 e successive modifiche e integrazioni, l'inizio dei lavori deve avvenire entro e non oltre un anno dalla data di rilascio del presente, mentre l'ultimazione entro tre anni dalla data d'inizio.

7) La costruzione autorizzata, le modalità costruttive e l'esecuzione dei lavori devono avvenire in osservanza delle norme vigenti del reg.Mortuaria e Cimiteriale, d'Igiene e di Polizia locale. Di tale osservanza, come per la rispondenza al progetto approvato, alle prescrizioni del Settore Tecnico e alle modalità esecutive del permesso di costruzione, sono responsabili il Titolare, il Costruttore, il Direttore dei Lavori e il Collaudatore in c.o.. Inoltre nel corso dei lavori dovranno essere osservate eventuali disposizioni che il Funzionario incaricato dei Servizi Cimiteriali riterrà necessario impartire nell'interesse del Pio luogo e delle sue vicinanze.

8) Sul luogo dei lavori potranno essere ammanniti i soli materiali occorrenti nella giornata; la rimanente parte sarà depositata fuori del recinto cimiteriale.

9) Per la durata dei lavori dovrà essere esposta e ben visibile una tabella di dimensioni non inferiori a mt.0,80x0,40 con l'indicazione degli estremi del Permesso di costruire, del Direttore dei lavori, del Collaudatore in c.o., e della ditta esecutrice.

10) Le opere autorizzate non potranno essere usate se non dopo il rilascio del certificato d'usabilità-agibilità. Il titolare del presente deve rivolgere apposita istanza al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori, per conseguire l'usabilità-agibilità della costruzione, allegando:

- certificato d'igienicità da parte dell'A.S.L.CE2;
- dichiarazione asseverata del Direttore dei Lavori relativa alla conformità della costruzione al permesso di costruire, inoltre, relativa al fatto di non aver arrecato danni alle infrastrutture - cimiteriali e/o cose in concessione a terzi;
- copia del certificato di collaudo statico.

Sulla scorta della documentazione esibita sarà data autorizzazione all'usabilità-agibilità e sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale;

11) I viali e gli spazi d' uso pubblico adiacenti dovranno essere lasciati liberi e sgombri da qualsiasi materiale e dovranno essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose e a eliminare, per quanto possibile, gli incomodi che possano risentire i terzi dall'esecuzione dei lavori.

12) Il Comune non risponde d'eventuali danni a persone o cose di terzi dipendenti dai lavori di cui trattasi, i quali cederanno esclusivamente a carico del Titolare del presente permesso di costruire.

13) La zona di rispetto in giro deve essere pavimentata con quota di cm.15 sopraelevata rispetto al piano del viale con pendenza di cm.3 verso l'estremità.

14) Ogni variante che s'intende apportare al progetto, anche in corso d'opera, dovrà essere preventivamente autorizzata con le stesse modalità richieste per il rilascio del presente.

15) Il titolare, il Progettista, il Direttore dei lavori, il Geologo, il Costruttore e il Collaudatore in corso d'opera sono responsabili d'ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e regolamenti, nonché delle modalità, condizioni e prescrizioni fissate dal presente.

E' autorizzato, inoltre, l'accesso nel Cimitero con un piccolo automezzo, necessario al trasporto dei materiali occorrenti per la costruzione.

N.B. - 1. Il titolare, in allegato alla comunicazione d'inizio lavori, dovrà produrre :

- l'accettazione dell'incarico da parte del Tecnico designato per la direzione dei lavori;
- l'accettazione dell'incarico da parte del Tecnico designato per la collaudazione in corso d'opera;
- l'accettazione dell'incarico da parte della ditta designata per la conduzione dei lavori;
- il documento unico di regolarità contributiva (DUROC) della ditta esecutrice dei lavori;
- documentazione dalla quale risulti l'avvenuta ottemperanza ed adempimenti previsti dal D.Lgs n.81/2008 e a tutte le altre vigenti norme in materia d'infortuni e sicurezza sui cantieri e l'abbattimento delle barriere architettoniche. -

2. La ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori dovrà provvedere allo smaltimento degli inerti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia in tal senso la Direzione dei lavori è onerata della produzione, prima dell' inizio lavori, di idonea relazione tecnica sulla quantificazione presuntiva degli inerti da smaltire presso centro di smaltimento o discarica autorizzata.

3. A fine lavori la predetta ditta esecutrice dovrà trasmettere a questo Comune copia conforme del formulario d'identificazione rifiuti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, vidimato dal gestore del centro di smaltimento o discarica autorizzata.

4. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, il direttore dei lavori dovrà trasmettere a quest'Area Urbanistica-Edilizia Privata, contestualmente alla chiusura dei lavori, tutta la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti prodotti, accompagnata da una relazione attestante la congruità del quantitativo dei rifiuti generati in relazione ai lavori eseguiti.

Per effetto del rilascio del presente permesso di costruire, l'Ordinanza n.66 prot. 0039340 del 06.11.2018 è revocata.

L'Istruttore Direttivo  
geom. Federico RICCIARDI

Il Dirigente  
dott. ing. Giancarlo DIACO



# Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia di CASERTA

Settore Tecnico - Territorio Urbanistica - Edilizia Privata

**OGGETTO:** Rettifica permesso di costruire n.84 del 26.11.2018 - Intervento di variante in sanatoria per la regolarizzazione di n. 15 loculi edificati in posizione differente rispetto al permesso di costruire n.66 del 18.10.2018 realizzazione di n.178 loculi al piano terra e modifiche della porta di servizio e realizzazione di una ulteriore porta laterale al piano terra nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3".-

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Prot.0043444 - 05/12/2018

Origine: Uscita



Al sig. Errico **CONCATO**  
Priore pro-tempore della Congrega SS. Vergine Assunta  
Via Roma, 48 - S. MARIA C.V.

p.c. Alla Procura della Repubblica  
Al Comando Stazione Carabinieri  
Al Commissariato di P.S. - S. MARIA C.V.

All' Ufficio ORDINANZE  
All' Ufficio di SEGRETERIA  
All' Ufficio LEGALE  
All' Ufficio SERVIZI CIMITERIALI  
All' Ufficio RAGIONERIA - Sede

A seguito di una ricognizione del permesso di costruire di cui l'oggetto riferisce, è emerso che per mero errore è stata disposta la revoca dell'Ordinanza n.66 prot. 0039340 del 06.11.2018 e non già la revoca dell'Ordinanza n.216 prot. 0039340 del 06.11.2018;

**RITENTO** doversi provvedere in merito:

## rettifica

il permesso di costruire n.84 del 26.11.2018 Intervento di variante in sanatoria per la regolarizzazione di n. 15 loculi edificati in posizione differente rispetto al permesso di costruire n.66 del 18.10.2018 realizzazione di n.178 loculi al piano terra e modifiche della porta di servizio e realizzazione di una ulteriore porta laterale al piano terra nella cappella funeraria ubicata nell'ampliamento Sud denominata "Congrega SS.Vergine Assunta n.3", per la parte che riguarda la revoca dell'Ordinanza n.216 prot. 0039340 del 06.11.2018 e fermo tutto il resto.-

L'Istruttore Direttivo  
geom. Federico **RICCIARDI**

Il Dirigente  
dott. ing. **Giancarlo DIACO**



# Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - TERRITORIO - UFFICIO ORDINANZE

E-Mail: [ordinanze@comune.smcv.it](mailto:ordinanze@comune.smcv.it) - P.E.C.: [ordinanze@santamariacv.postecert.it](mailto:ordinanze@santamariacv.postecert.it)

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Prot.0039340 - 06/11/2018

Origine: Uscita



## ORDINANZA N. 116

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

### IL DIRIGENTE

VISTA la relazione di sopralluogo redatta da personale dell'Ufficio Tecnico - prot./U.T.C. n. 4218 del 31.10.2018 con la quale hanno comunicato che presso la Cappella Funeraria ubicata nel locale Cimitero (Ampliamento sud) denominata "Congrega SS. Vergine Assunta n° 3" di cui risulta Priore P.T. il sig. CONCATO Errico, nato a S. Maria C.V. il 15.12.1960 ed ivi residente alla via Vittorio Emanuele II n. 39, sono state rilevate alcune difformità rispetto al Permesso di Costruire n. 66 del 18.10.2018 così come in appresso descritte:

- Il piano terra, stato di fatto e di progetto, prevede un andamento sfalsato dei tre filari da realizzare lungo la parete esterna, lato sud/est, con l'ingresso secondario posto tra il secondo e terzo filare. Allo stato il primo e secondo filare di loculi ex novo risultano traslati verso sud dato il mancato posizionamento dell'ingresso secondario tra il secondo e terzo filare e/o modulo che quindi sono attaccati nonché allineati in conseguenza dell'arretramento di quest'ultimo. Circa l'ingresso secondario (non previsto) di larghezza circa 50 cm.

CHE il Priore p.t. della suddetta Cappella Funeraria risulta essere il sig. CONCATO Errico, nato a S. Maria C.V. il 15.12.1960 ed ivi residente alla via Vittorio Emanuele II n. 39;

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, non risulta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art 7 della Legge 241/90, anche alla luce dell'art. 21octies della Legge 241/90, il quale esclude che possa essere annullabile un provvedimento per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

CHE, pertanto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione delle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire;

RITENUTO:

- dover assumere il relativo provvedimento;
- che nel caso in esame trova applicazione l'art. 34 del D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380, che testualmente recita: "Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente

o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso".

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione delle opere abusivamente realizzate;

VISTO:

- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- lo strumento Urbanistico vigente;
- gli artt. 7 e 8 della legge 241/90 così come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- il conferimento Sindacale prot. n. 0042794 del 18.12.2017;

## ORDINA

al sig. CONCATO Errico, nato a S. Maria C.V. il 15.12.1960 ed ivi residente alla via Vittorio Emanuele II n. 39, nella qualità di Priore p.t. della Cappella Funeraria ubicata nel locale Cimitero (Ampliamento Sud) denominata "Congrega SS. Vergine Assunta n° 3":

- la demolizione, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle opere abusivamente realizzate;

## AVVERTE

CHE avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro gg. 60 (sessanta) o 120 (centoventi) al Capo dello Stato, dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

## DISPONE

CHE il presente provvedimento:

venga immediatamente notificato al sig. CONCATO Errico come sopra generalizzato;

CHE venga inviata al:

- ❖ al Signor Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE di S. Maria C.V.;
- ❖ al Comando Stazione Carabinieri;
- ❖ Al Commissariato di P.S.;
- ❖ Ufficio Legale;
- ❖ Al Comando di Polizia Municipale.



IL DIRIGENTE

Dist. Ing. Giancarlo D'ACO




# Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - TERRITORIO - UFFICIO ORDINANZE

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)  
Prot.0039426 - 07/11/2018

Origine: Uscita



## ORDINANZA N. 217

Per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

Che, a seguito di esposti, personale dell'Ufficio Tecnico ha provveduto ad espletare sopralluogo presso il fabbricato per civili abitazioni sito alla via Cimarosa, 21 comproprietari i sigg. MEROLA Agostino, nato a S. Maria C.V. il 19.04.1963 ed ivi residente alla via Cimarosa, 21 e MEROLA Maria Giovanna, nata a S. Maria C.V. il 08.09.1958 ed ivi residente alla via Verdi, 40 - Estremi catastali: Fg. 4, p.lla 243, sub. 1, 2, 3, 4 e 5 - riscontrando quanto segue:

Piano Terra – proprietà Merola Agostino fg. 4, p.lla 243, sub. 4

Dall'esame degli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27/1994, il piano rialzato risulta assentito ed articolato da due unità immobiliari, una a destinazione residenziale e l'altra a destinazione studio. Allo stato, si sono rilevate le seguenti difformità:

- ❖ Ampliamento volumetrico, ottenuto a seguito della tompagnatura del balcone esistente, pari a 100 mc circa;
- ❖ Chiusura di vani porta;
- ❖ Apertura di vani porta;

Piano Primo – prop. Merola Agostino fg. 4, p.lla 243, sub. 6

Dall'esame degli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27/1994, il piano primo risulta assentito ed articolato da un'unità immobiliare a destinazione residenziale. Allo stato, si sono rilevate le seguenti difformità:

- ❖ Ampliamento volumetrico, ottenuto a seguito della tompagnatura del balcone esistente, pari a 50 mc circa;
- ❖ Chiusura di vani porta;
- ❖ Apertura di vani porta;
- ❖ Tramezzature realizzate;
- ❖ Tramezzature non realizzate;

#### Piano Secondo – prop. Merola Agostino

Dall'esame degli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27/1994, il piano secondo risulta assentito ed articolato da un sottotetto con restante parte adibita a terrazzo scoperto.

Allo stato, si sono rilevate le seguenti difformità:

- ❖ Ampliamento volumetrico, ottenuto a seguito della tompagnatura e della copertura di parte del terrazzo scoperto esistente a ridosso del corpo scala, pari a 50 mc circa;

Per il sottotetto, agli atti, risulta depositata S.C.I.A. prot. n. 0019153 del 12.06.2017 afferente lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione della copertura esistente senza modifica delle quote al colmo ed alla gronda.

Per detti lavori risulta rilasciato provvedimento di Autorizzazione Sismica prot. n. 0024669 del 24.07.2017.

Per lo stesso sottotetto, agli atti risulta depositata richiesta di variante alla S.C.I.A. prot. n. 0019153 del 12.06.2017 relativa alla modifica della quota di gronda (abbassamento sull'esistente passetto) e contestuale realizzazione di n. 2 abbaini.

Allo stato, detta richiesta ha concluso la fase istruttoria in data 06.09.2018 - verb. n. 8 - con il parere di seguito riportato: "nel premettere che in data 28.08.2018 prot. n. 0029862 è stato depositato esposto a firma della sig.ra Marola Maria Giovanna circa abusi edilizi riguardanti l'immobile in questione, si rinvia l'esame della richiesta in argomento ad avvenuta esecuzione del necessario sopralluogo da parte degli OO.TT."

All'atto del sopralluogo, risultava realizzata la modifica della quota di gronda (abbassamento sull'esistente passetto) nonché gli abbaini.

Per detti lavori non risulta depositato né rilasciato alcun provvedimento di Autorizzazione Sismica.

Piano Terra - prop. Merola Agostino e Merola Maria Giovanna fg. 4, p.lla 243, sub. 1, 2, 3 e 5

Dall'esame degli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27/1994, ed analizzando l'elaborato planimetrico di cui alla denuncia di variazione prot. n. 477/B del 14.02.1994 menzionata nell'atto di donazione per Notaio Avv. Raffaele Orsi, rep. n. 30601, racc. n. 15235 registrato a Caserta in data 11.04.1994 al n. 2087, i corpi di fabbrica edificati lungo i confini dovevano essere demoliti. Allo stato, gli stessi risultano in sito, rappresentando, di fatto, una difformità rispetto alla C.E. n. 27/1994, con incrementi volumetrici come di seguito specificati:

- ❖ manufatto in metallo 90 mc circa ricadente sul sub. 2 proprietà Merola Agostino;
- ❖ manufatto in muratura 60 mc circa ricadente sul sub. 1 proprietà Merola Agostino e Merola Maria Giovanna;

Considerato, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, non risulta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/90, anche alla luce dell'art. 21-octies della Legge 241/90, il quale esclude che possa essere annullabile un provvedimento per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**RITENUTO** dover assumere il relativo provvedimento;

**VISTO** che nel caso in questione trova applicazione l'art. 31 2<sup>a</sup> comma del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, con particolare riferimento agli abusi realizzati;

**PERTANTO** trattandosi di opere edilizie per le quali necessitava, fermo restando le verifiche di compatibilità urbanistica, il Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/01 che testualmente recita: "Il Dirigente o il Responsabile del competente Ufficio Comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione".

**VISTO:**

- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- lo strumento Urbanistico vigente;
- gli artt. 7 e 8 della legge 241/90 così come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- la legge n. 164 del 11.11.2014 che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che, accertata l'inottemperanza l'autorità competente provvede, altresì, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 € e 20.000 €;
- la Determinazione n. 745 del 22.12.2015, avente ad oggetto le disposizioni per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. per inottemperanze di demolizioni, nello specifico il punto 1A della determinazione prevede che gli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire che hanno comportato sia aumento di volume che

di superficie, si applica una sanzione risultante dal maggior valore tra le due calcolate in riferimento ai punti A.2 e A.3, in definitiva la maggiore tra i 150 €/mq considerando la superficie e 100 €/mc considerando il volume, applicando una sanzione minima di 2.000 € e massima di 20.000 € nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie;

- considerato che gli interventi abusivi in oggetto hanno comportato un aumento di volume di 320 mc (320 mc X 100 € = 32.000 €) si applica la sanzione massima di 20.000 €;

## ORDINA

Ai sigg. MEROLA Agostino, nato a S. Maria C.V. il 19.04.1963 ed ivi residente alla via Cimarosa, 21 nella qualità di comproprietario del fabbricato per civili abitazioni sito alla via Cimarosa, 21 identificato catastalmente al Fg. 4, p.lla 243, sub. 1, 2, 3, 4 e 5, il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 GG. (novanta giorni) dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali delle seguenti opere abusive:

### Piano Terra – proprietà Merola Agostino fg. 4, p.lla 243, sub. 4

- ❖ Ampliamento volumetrico, ottenuto a seguito della tompagnatura del balcone esistente, pari a 100 mc circa;
- ❖ Chiusura di vani porta;
- ❖ Apertura di vani porta;

### Piano Primo – proprietà Merola Agostino fg. 4, p.lla 243, sub. 6

- ❖ Ampliamento volumetrico, ottenuto a seguito della tompagnatura del balcone esistente, pari a 50 mc circa;
- ❖ Chiusura di vani porta;
- ❖ Apertura di vani porta;
- ❖ Tramezzature realizzate;
- ❖ Tramezzature non realizzate;

### Piano Secondo – proprietà Merola Agostino

- ❖ Ampliamento volumetrico, ottenuto a seguito della tompagnatura e della copertura di parte del terrazzo scoperto esistente a ridosso del corpo scala, pari a 50 mc circa;

All'atto del sopralluogo, risultava realizzata la modifica della quota di gronda (abbassamento sull'esistente passetto) nonché gli abbaini.

Per detti lavori non risulta depositato né rilasciato alcun provvedimento di Autorizzazione Sismica.

### Piano Terra – prop. Merola Agostino e Merola Maria Giovanna fg. 4, p.lla 243, sub. 1, 2, 3 e 5

- ❖ manufatto in metallo 90 mc circa ricadente sul sub. 2 proprietà Merola Agostino;
- ❖ manufatto in muratura 60 mc circa ricadente sul sub. 1 proprietà Merola Agostino e Merola Maria Giovanna;

Considerato che:

- tali interventi, hanno comportato un aumento di volume;
- le opere abusive di cui sopra sono da considerarsi difformi rispetto a quello di cui agli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27/1994 per cui risulta da applicare la sanzione ripristinatoria prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

Rilevato che le opere abusive possono essere rimosse senza il pregiudizio della parte conforme;

- che la responsabilità degli interventi risulta essere a carico, ai sensi dell'art.29 del D.P.R. n.380/2001, dei soggetti di cui in appresso si dispone la notifica di copia del presente atto.
- che la legge n. 164 del 11/11/2014 ha introdotto il comma 4 bis all'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, il quale prevede che, accertata l'inottemperanza l'autorità competente provvede, altresì, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie;
- considerato che gli interventi abusivi in oggetto hanno comportato un aumento di volume di 320 mc (320 mc X 100 € = 32.000 €) si applica la sanzione massima di 20.000 €;

## AVVERTE

CHE in caso di inottemperanza alla presente ordinanza di ingiunzione, si provvederà:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del D.P.R. n.380/01, con provvedimento a parte ad acquisire gratuitamente al patrimonio comunale il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, nel caso specifico si procederà ad acquisire l'intero immobile.
- Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n.380/01, e del punto 3.4 della Delibera Commissariale n. 9 del 08/10/2015 si applicherà la sanzione pecuniaria di 20.000,00 €.
- Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 (sessanta) o entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato, dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

## DISPONE

CHE il presente provvedimento venga immediatamente notificato al sig. MEROLA Agostino, nato a S. Maria C.V. il 19.04.1963 ed ivi residente alla via Cimarosa, 21;

e che copia sia inviata:

- » alla Procura della Repubblica di S. Maria C.V.;
- » al Genio Civile di Caserta;
- » al Comando Stazione Carabinieri;
- » al Commissariato di P.S.;
- » all'Ufficio Legale;
- » al Comando di Polizia Municipale.



IL DIRIGENTE  
SETTORE TECNICO TERRITORIO  
Dott. ing. Gaetano D'ATO



# Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - TERRITORIO - UFFICIO ORDINANZE

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Prot.0039449 - 07/11/2018

Origine: Uscita



## ORDINANZA N. 218

Per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

Che, a seguito di esposti, personale dell'Ufficio Tecnico ha provveduto ad espletare sopralluogo presso il fabbricato per civili abitazioni sito alla via Cimarosa, 21 comproprietari i sigg. MEROLA Agostino, nato a S. Maria C.V. il 19.04.1963 ed ivi residente alla via Cimarosa, 21 e MEROLA Maria Giovanna, nata a S. Maria C.V. il 08.09.1958 ed ivi residente alla via Verdi, 40 - Estremicatastali: Fg. 4, p.lla 243, sub. 1, 2, 3, 4 e 5 - riscontrando quanto segue:

Piano Terra - prop. Merola Agostino e Merola Maria Giovanna fg. 4, p.lla 243, sub. 1, 2, 3 e 5

Dall'esame degli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27/1994, ed analizzando l'elaborato planimetrico di cui alla denuncia di variazione prot. n. 477/B del 14.02.1994 menzionata nell'atto di donazione per Notaio Avv. Raffaele Orsi, rep. n. 30601, racc. n. 15235 registrato a Caserta in data 11.04.1994 al n. 2087, i corpi di fabbrica edificati lungo i confini dovevano essere demoliti. Allo stato, gli stessi risultano in sito, rappresentando, di fatto, una difformità rispetto alla C.E. n. 27/1994, con incrementi volumetrici come di seguito specificati:

- ❖ manufatti in muratura e metallo 200 mc circa ricadenti sul sub. 3 proprietà Merola Maria Giovanna;
- ❖ manufatto in muratura 500 mc circa ricadente sul sub. 5 proprietà Merola Maria Giovanna;
- ❖ manufatto in muratura 60 mc circa ricadente sul sub. 1 proprietà Merola Agostino e Merola Maria Giovanna;

Considerato, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, non risulta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art 7 della Legge 241/90, anche alla luce dell'art. 21-octies della Legge 241/90, il quale esclude che possa essere annullabile un provvedimento per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

RITENUTO dover assumere il relativo provvedimento;

VISTO che nel caso in questione trova applicazione l'art. 31 2^ comma del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, con particolare riferimento agli abusi realizzati;

PERTANTO trattandosi di opere edilizie per le quali necessitava, fermo restando le verifiche di compatibilità urbanistica, il Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/01 che testualmente recita: "Il Dirigente o il Responsabile del competente Ufficio Comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità

dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione".

VISTO:

- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- lo strumento Urbanistico vigente;
- gli artt. 7 e 8 della legge 241/90 così come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- la legge n. 164 del 11.11.2014 che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che, accertata l'inottemperanza l'autorità competente provvede, altresì, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 € e 20.000 €;
- la Determinazione n. 745 del 22.12.2015, avente ad oggetto le disposizioni per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. per inottemperanze di demolizioni, nello specifico il punto 1 lettera A.3 della determinazione prevede che gli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire che hanno comportato un aumento di volume, si applica la sanzione minima di € 2.000 e massima di € 20.000;
- considerato che gli interventi abusivi in questione hanno comportato un aumento volumetrico di 730 mc (730 mc X 100 € = 73.000 €) si applica la sanzione massima di 20.000,00 €;

### ORDINA

Alla sig.ra MEROLA Maria Giovanna, nata a S. Maria C.V. il 08.09.1958 ed ivi residente alla via Verdi, 40 nella qualità di comproprietaria del fabbricato per civili abitazioni sito alla via Cimarosa, 21 identificato catastalmente al Fg. 4, p.lla 243, sub. 1, 2, 3, 4 e 5, il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 GG. (novanta giorni) dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali delle seguenti opere abusive:

Piano Terra – prop. Merola Agostino e Merola Maria Giovanna fg. 4, p.lla 243, sub. 1, 2, 3 e 5

Dall'esame degli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27/1994, ed analizzando l'elaborato planimetrico di cui alla denuncia di variazione prot. n. 477/B del 14.02.1994 menzionata nell'atto di donazione per Notaio Avv. Raffaele Orsi, rep. n. 30601, racc. n. 15235 registrato a Caserta in data 11.04.1994 al n. 2087, i corpi di fabbrica edificati lungo i confini dovevano essere demoliti. Allo stato, gli stessi risultano in sito, rappresentando, di fatto, una difformità rispetto alla C.E. n. 27/1994, con incrementi volumetrici come di seguito specificati:

- ❖ manufatti in muratura e metallo 200 mc circa ricadenti sul sub. 3 proprietà Merola Maria Giovanna;
- ❖ manufatto in muratura 500 mc circa ricadente sul sub. 5 proprietà Merola Maria Giovanna;
- ❖ manufatto in muratura 60 mc circa ricadente sul sub. 1 proprietà Merola Agostino e Merola Maria Giovanna;

Considerato che:

- tali interventi, hanno comportato un aumento di superficie e di volume;
- le opere abusive di cui sopra sono da considerarsi difformi rispetto a quello di cui agli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 27/1994 per cui risulta da applicare la sanzione ripristinatoria prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

Rilevato che le opere abusive possono essere rimosse senza il pregiudizio della parte conforme;

- che la responsabilità degli interventi risulta essere a carico, ai sensi dell'art.29 del D.P.R. n.380/2001, dei soggetti di cui in appresso si dispone la notifica di copia del presente atto.
- che la legge n. 164 del 11/11/2014 ha introdotto il comma 4 bis all'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, il quale prevede che, accertata l'inottemperanza l'autorità competente provvede, altresì, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie;
- considerato che gli interventi abusivi in questione hanno comportato un aumento volumetrico di 730 mc (730 mc X 100 € = 73.000 €) si applica la sanzione massima di 20.000,00 €;

### AVVERTE

CHE in caso di inottemperanza alla presente ordinanza di ingiunzione, si provvederà:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del D.P.R. n.380/01, con provvedimento a parte ad acquisire gratuitamente al patrimonio comunale il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, nel caso specifico si procederà ad acquisire l'intero immobile.
- Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n.380/01, e del punto 3.4 della Delibera Commissariale n. 9 del 08/10/2015 si applicherà la sanzione pecuniaria di 20.000,00 €.
- Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 (sessanta) o entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato, dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

### DISPONE

CHE il presente provvedimento venga immediatamente notificato alla sig.ra:

- MEROLA Maria Giovanna, nata a S. Maria C.V. il 08.09.1958 ed ivi residente alla via Verdi, 40;

e che copia sia inviata:

- alla Procura della Repubblica di S. Maria C.V.;
- al Genio Civile di Caserta;
- al Comando Stazione Carabinieri;
- al Commissariato di P.S.;
- all'Ufficio Legale;
- al Comando di Polizia Municipale.



IL DIRIGENTE  
 SETTORE TECNICO - TERRITORIO  
 dott. ing. Giancarlo D'ACO



# Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - TERRITORIO - UFFICIO ORDINANZE

E-Mail: [ordinanze@comune.smcv.it](mailto:ordinanze@comune.smcv.it) - P.E.C.: [ordinanze@santamariacv.postecert.it](mailto:ordinanze@santamariacv.postecert.it)

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Prot.0039792 - 09/11/2018

Origine: Uscita



ORDINANZA N° 220

OGGETTO: revoca Ordinanza n. 57 del 29.03.2018 protocollo n. 0012065

## IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza n. 57 del 29.03.2018 protocollo n. 0012065 emessa a carico del sig. BONAVOLONTÁ Giuseppe, nato a S. Maria C.V. il 25.05.1957 ed ivi residente alla via Vito Romano n. 12, nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare ubicata al terzo piano del fabbricato denominato "Condominio Erasmus" sito alla via Vito Romano n. 12 censita al N.C.T. F. 5 p.lla 5398 sub. 23, con la quale si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 GG. (novanta giorni) dalla data di notifica del suddetto provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali delle seguenti opere abusive;

### ATTESOCHE' :

- in data 11.07.2018 al sig. Giuseppe BONAVOLONTA' è stato rilasciato Permesso di Costruire in sanatoria n. 47 per le opere interne realizzate senza titolo all'unità immobiliare sottotetto ubicata al terzo piano del fabbricato sito in via Vito Romano n. 31, oltre il recupero abitativo della stessa ai sensi della LR 19/2008;
- in data 04.10.2018 protocollo n. 0035157 per la medesima unità immobiliare il sig. BONAVOLONTÁ Giuseppe ha depositato SCA Segnalazione Certificata per l'Agibilità.

VISTA la vigente normativa in materia;

RITENUTO doversi adottare il relativo provvedimento;

### REVOCA

l'Ordinanza n. 57 protocollo n. 0012065 del 29.03.2018.-

### DISPONE

Che il presente provvedimento sia immediatamente notificato al sig. BONAVOLONTÁ Giuseppe, nato a S.MARIA C.V. il 25.05.1957 e ivi residente alla Via Vito Romano n.12 e che copia venga inviata a:

- ❖ Procura della Repubblica S. Maria C.V.;
- ❖ Comando Stazione Carabinieri;
- ❖ Commissariato di P.S.;
- ❖ Ufficio Legale;
- ❖ Comando Polizia Municipale.



IL DIRIGENTE  
dott. ing. Giancarlo [Signature]